



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSITÀ DI MOTIVAZIONE PUNTUALE NELLA CARTELLA DI
PAGAMENTO: ESCLUSA LA GENERICA INDICAZIONE DI
“OMESSO VERSAMENTO”**

- Sentenza del 26/08/2025, n. 475 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza

Composizione

- Pres. Fiore
- Rel. Rosati di Montepandone

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO
- IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE -
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO -
CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

Cartella di pagamento costituente primo atto impositivo – Motivazione in fatto
e in diritto – Necessità – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di motivazione degli atti riscossivi, la cartella di pagamento costituente il primo atto con cui l'Ufficio esercita la pretesa tributaria deve essere congruamente motivata, esplicitando le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa, non potendosi ritenere tale quella in cui venga fatto un generico riferimento ad un "omesso versamento" senza ulteriori specificazioni. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la motivazione della cartella non può essere integrata in sede processuale).

Rif. Normativi

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 7

Conformità

- Cass. civ., sez. 5, n. 2219 del 30/01/2025
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 19149 dell'11/07/2024
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 14161 del 21/02/2024
- Cass. civ., sez. 6-5, ord. n. 34634 del 24/11/2022
- Cass. civ., Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022

Anno pubb.

2025

**ILLEGITTIMITÀ DEL FERMO AMMINISTRATIVO SU AUTOVETTURA
INTESTATA AL *TRUSTEE* PER DEBITI TRIBUTARI DEL *TRUST***

- Sentenza del 16/07/2025, n. 420 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna
- Pres. Fregnani
- Rel. Fregnani

Composizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Riscossione coattiva - Fermo di beni mobili registrati - Preavviso - Illegittimità
- Fattispecie: fermo amministrativo di autovettura intestata al *trustee* disposto in relazione ad un debito tributario del *trust*.

Massima

È illegittimo e contestabile, a prescindere dall'impugnazione del precedente preavviso, il fermo amministrativo disposto in relazione ad una autovettura di proprietà del *trustee* per un debito tributario del *trust*.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 co. 1 lett. *e-ter*)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86

Vedi

- Cass., Sez. 3, ord. n. 34075 del 23 dicembre 2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA NON SUSSISTE
L'OBBLIGO DI INDICARE GLI IMMOBILI CHE SARANNO
OGGETTO DEL RELATIVO VINCOLO**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 38/2 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza

Composizione

- Pres. Morlini
- Rel. Morlini

RISCOSSIONE COATTIVA – IPOTECA E AVVISO DI ISCRIZIONE

Preavviso di iscrizione ipotecaria – Contenuto - Indicazione dell'immobile – Obbligo – Insussistenza.

Massima

In tema di riscossione, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non vi è alcun obbligo di indicare gli immobili che saranno oggetto del relativo vincolo, atteso che il legislatore ha previsto, nell'ambito di tale contraddittorio endoprocedimentale, la sola indicazione del debito che si assume non onorato ed un preavviso per il pagamento di almeno trenta giorni al fine di consentire di evitare l'azione esecutiva, ove si ritenga corretta la pretesa azionata. (In motivazione la Corte ha valorizzato la natura reale del diritto di ipoteca, inerente a un bene determinato, che sorge al momento dell'iscrizione).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 76
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 77, comma 2 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Sez. 6-5, n. 24258 del 13/11/2014

Anno pubb. - 2025

SENTENZA DEL 27.3.2025 N. 4128 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PRIMO GRADO DI ROMA SEZ. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Aldo Natalini

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI
- SOSPENSIONE In genere.

Avviso di accertamento Irpef e Iva – Sospensione dei termini - Normativa
emergenziale Covid – Ambito ed estensione.

Massima

La sospensione dei termini di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia) relativa alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, oltre che ai termini per fornire risposta alle istanze di interpello, si applica non soltanto alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, determinandosi uno spostamento in avanti del relativo decorso per la stessa durata della sospensione.

Rif. Normativi

Artt. 2313, 2314, 2320 e 2324 c.c.; art 5 TUIR; art. 7, comma 5-bis, D.Lgs n. 546/1992; art. 67 e 68 D.L. n. 18/2020.

Conformità

Cass. Civ. Sez. 1 Ord n. 960/2025

Anno pubb.

2025

L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Sentenza del 21.2.2025 n. 2357 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
di Roma Sez. 34

Composizione

Presidente Dr. Guiducci Riccardo

Relatore Dr. Saverio Galasso

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE

Cartella di pagamento – Assenza di atti impositivi presupposti – Obbligo di motivazione – Modalità.

Massima

La cartella di pagamento che non segue un atto impositivo notificato al contribuente, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo; tuttavia, qualora la cartella di pagamento sia emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, ai sensi degli artt. 36-*bis* DPR n. 600/1973 e 54-*bis* DPR n. 633/1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni atteso che il contribuente è già a conoscenza del loro contenuto.

Rif. normativi

DPR n. 600/1973 art. 36 bis – DPR n. 633/1972 art. 54 bis

Conformità

Cass. sent. n. 15889/2024

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PRESCRIZIONE DI SANZIONE E INTERESSI: PRESCRIZIONE IN CINQUE ANNI

Sentenza del 02/01/2025, n. 1/17 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Catania
- Rel. Blandini

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 160 INTERESSI - IN GENERE
Obbligazioni tributarie - Interessi – Sanzioni - Prescrizione

Massima

In tema di obbligazioni tributarie, il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi si prescrive in cinque anni e, con riferimento alle sanzioni, il regime prescrizionale di cui alla normativa speciale è generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio e costituisce principio generale dell'ordinamento tributario che non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all'atto impositivo. (In motivazione la Corte ha precisato che il termine di prescrizione entro cui deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa ad interessi e sanzioni è quinquennale e soggiace ad una disciplina unitaria ed autonoma che obbedisce ad esigenze di tutela e di certezza del diritto).

Rif. Normativi

- D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 20, comma 3
- Cod. civ., art. 2948



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. U, n.22281 del 14/07/2022; Cass. civ., Sez. 5, n. 22351 del 15/10/2020; Cass. civ., Sez. 5, n. 19750 del 19/09/2014; Cass. civ., Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009; Cass. civ., Sez. 5, n. 16123 del 18/08/2004; Cass. civ., Sez. 5, n 12989 del 02/10/2000

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE PER RICORSO ALLA
PROCEDURA AMICHEVOLE È VIETATO CHIEDERE INTERESSI
SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONI.**

- Sentenza del 03/02/2025, n. 15/377 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. Crespi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE - A MEZZO
RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO
DELLE IMPOSTE - RUOLO – INTERESSI -

Procedura amichevole – Sospensione della riscossione – Interessi – Calcolo –
Importo a titolo di sanzioni – Irrilevanza.

Massima

In tema di riscossione, nel caso di definizione dell'avviso di accertamento mediante la procedura amichevole di cui alla Convenzione 90/436/CEE, non possono essere richiesti interessi sull'importo delle sanzioni, per il periodo di sospensione, in base all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che tale disposizione riveste natura eccezionale e derogatoria rispetto all'opposto principio generale di cui all'art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, comma 3
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 39, comma 2

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 28018 del 26/09/2022

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PERSISTENZA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE NELL'EMISSIONE/NOTIFICA
DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DOPO IL SUBENTRO DI ADE-R**

- Sentenza del 24/04/2025, n. 1099 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Epicoco
- Rel. Ruta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - SOCIETÀ DI RISCOSSIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE

Agenzia delle Entrate/Riscossione – Emissione e notifica dell'intimazione di pagamento - Ufficio competente per territorio – Individuazione.

Massima

Anche dopo il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, continuano ad applicarsi gli artt. 24 e 46 del d.P.R. n. 602/1973, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale competente in base al domicilio fiscale o alla sede del contribuente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'accentramento della funzione di riscossione nell'unico ente AdE-R non ha comportato il venir meno della rilevanza della nozione di «circostrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/9/1973, n. 602, artt. 24 e 46

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.L. 22/10/2016, n. 193, art. 1
- L. 1/12/2016, n. 225

Conformità

- Cass., sez. V, ord. n. 23889 del 5/9/2024
- Cass., sez. VI-V, ord. n. 33862 del 17/11/2022

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTROLLO AUTOMATIZZATO E CONTESTAZIONE DEL
CREDITO DI IMPOSTA INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**

Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio – Sezione IV - Sentenza del
25/03/2025 n. 1999

Composizione

Greco Giuseppe (Pres.) – Mancini Adelmo (Rel.) – Baldi Fulvio

**54 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 385 DICHIARAZIONE
ANNUALE - IN GENERE**

Credito di imposta - Controllo automatizzato ex art. 36-*bis* d.P.R. 29 settembre
1973 n. 600 - Ambito applicativo – Errori materiali o di calcolo – Contestazione
del credito di imposta indicato in dichiarazione – Possibilità – Esclusione

Massima

Il procedimento di cui all'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, che consente
agli uffici finanziari - in sede di controllo cd. cartolare della dichiarazione - di
procedere alla correzione di errori materiali o di calcolo ovvero a riduzioni,
entro i limiti di legge, a detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore, con
conseguente recupero di credito d'imposta, non può essere adottato per
escludere la spettanza di un'agevolazione di cui il contribuente si sia avvalso
nella dichiarazione. (Fattispecie in tema di credito di imposta riconosciuto alle
imprese del settore cinematografico ex l. 14 novembre 2016, n. 220)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art.36 *bis* D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Conformità

Cass. civ., sez- trib., 12 marzo 2021 , n. 6988; Id., sez. V, 8 giugno 2018, n. 14949; Id., sez. V, 28 novembre 2028, n. 30791

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA A
SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio – Sezione 34[^] -
Sentenza del 21/02/2025, n 2357

Composizione

Guiducci Riccardo (Pres.) – Galasso Saverio (Rel.) – Chianese Doriana

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

Riscossione – Cartella esattoriale – Controllo automatizzato ai sensi degli artt.
36 *bis* d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 *bis* d.p.r. n.633 del 1972 – Motivazione –
Contenuto

Massima

In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato (artt. 36-*bis* d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-*bis* d.p.r. n. 633 del 1972), nel quale l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione.

Rif. normativi

art. 36 *bis* d.p.r. n. 600 del 1973 - art. 54 *bis* d.p.r. n.633 del 1972

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass., sez. trib., 06/6/2024, n. 15889; Cass, sez. V, 18/09/2020, n. 19498; Cass.
civ., sez. V, 20/09/2017, n. 21804; Cass., sez. trib., 27/07/2016, n.15564

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE: BOOKMAKER E
RICEVITORE COOBBLIGATI IN SOLIDO VERSO IL FISCO**

Sentenza del 7.5.2025, dep. 13.5.2025, n. 3045/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18.
Pres. Coletta, Est. Silipo

Composizione

091 GIUOCO E SCOMMESSA - 003 CONCORSI PRONOSTICI - IN
GENERE

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE -
Imposta su giochi e scommesse – Centro trasmissione dati - Intermediario di
“bookmaker” estero privo di concessione – Soggettività passiva -
Sussistenza.

Massima

In tema di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo della gestione delle scommesse sussiste, oltre che nei confronti del bookmaker stabilito all'estero privo di concessione, anche nei riguardi della ricevitoria operante in Italia per suo conto, sicché entrambi rispondono dell'imposta, salvo - in conformità alla sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale - che per il periodo antecedente al 2011, in cui risponde il solo bookmaker. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto da soggetto - destinatario di azione di recupero dell'imposta quale coobbligato in solido – che aveva provveduto, sul territorio italiano, alla raccolta ed al trasferimento all'estero di scommesse, senza fare affluire gli importi al totalizzatore nazionale).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 1935
Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66
Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49
DPR 26/10/1972 num. 640 art. 14 bis
Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Rif.

giurisprudenziali

Conf.,
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 02)
Vedi
Corte Costituzionale, Sentenza n. 27 del 14/02/2018
Cass., Sez. U, Sentenza n. 14697 del 29/05/2019 (Rv. 653988 - 02)
CGUE, Sentenza del 26 febbraio 2020, causa 788-18
2025

Anno pubbl.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CARTELLA DI PAGAMENTO: E' SUFFICIENTE CHE LA MOTIVAZIONE PONGA IL CONTRIBUENTE IN CONDIZIONE DI COMPRENDERE LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO POSTE A FONDAMENTO DELLA PRETESA IMPOSITIVA.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5351

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO - Obbligo di motivazione - Contenuto -

Massima

In tema di motivazione, la cartella di pagamento deve avere un contenuto tale da porre il contribuente in condizione di comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa impositiva, al fine di consentirgli di esercitare efficacemente il diritto di difesa. (Nella fattispecie, la Corte di giustizia ha accolto il ricorso dell'Ufficio in quanto la cartella consentiva di comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa impositiva, mediante richiamo all'atto presupposto notificato, alla puntuale indicazione della causale della pretesa impositiva, dell'anno di imposta, dell'importo dovuto - anche per sanzioni ed interessi - e delle norme giuridiche).

Rif. normativi

Art. 7 della l. n. 212/2000

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali Cass. SU n. 22281 del 2022 (VEDI)

Anno pubbl. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AMBITO APPLICATIVO DELLA RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 4/9/2025, n. 5784/2025.

Composizione

Pres. Cilenti e Rel. Nuzzi.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 158 IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE.

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione in pendenza di giudizio - Fondamento.

Massima

In tema di riscossione frazionata in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 costituisce una regola generale che, nel prevedere una diversa modulazione dell'ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase *post decisum* e non in quella *ante decisum*.

Rif. normativi

Art. 68 del d.lgs. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 33581 del 18/12/2019 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20669 in data 1/10/2014 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PREAVVISO DI IPOTECA E MOTIVAZIONE SUGLI INTERESSI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 4/9/2025, n. 5788/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Nuzzi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

Preavviso di iscrizione ipotecaria - Interessi - Obbligo di motivazione -
Richiamo all'atto presupposto - Sufficienza.

Massima

Il preavviso di iscrizione ipotecaria, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il *quantum* del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivato con il semplice richiamo all'atto impositivo presupposto e alla quantificazione degli interessi nel frattempo maturati.

Rif. normativi

Art. 77, comma 2 *bis*, d.P.R. 29/9/1973, n. 602

Art. 7 della l. 27/7/2000, n. 212

Art. 3 della l. 7/8/1990, n. 241

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 23/10/2024, n. 27504 (Rv. 672728 - 01) VEDI

Cass., Sez. U, 14/7/2022, n. 22281 (Rv. 665273 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ È DOVUTA SOLO QUANDO SUSSISTONO INCERTEZZE SU ASPETTI RILEVANTI DELLA DICHIARAZIONE.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 6/10/2025, n. 6230

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. F. Pastore

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - Cartella di pagamento ex art. 36-*bis* d.P.R. n. 600/1973 - Omesso pagamento di quanto risulta nella dichiarazione - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, della l. n. 212/2000 - Esclusione - Fondamento

Massima

L'art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale situazione non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché, in tale ipotesi, non è dovuta la comunicazione di irregolarità).

Rif. normativi

Art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973
Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997
Art. 65 della l. n. 212/2000

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 18163 del 2025 (CONF.)

Cass. 18405 del 2021 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'ISTANZA DI RATEAZIONE E DI DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUIVALE A RICONOSCIMENTO DEL DEBITO E AD ATTO INTERRUPTIVO DELLA PRESCRIZIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4
Sentenza del 29/9/2025, n. 3171

Composizione

Pres. Piscitiello Alessandra – Rel. Piscitiello Alessandra

127 - 010 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI -
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Istanza di rateazione e di definizione agevolata dei tributi - Interruzione della prescrizione - Rilevanza - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione.

Massima

La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura, tanto per i tributi locali e per i diritti camerali, quanto per quelli erariali (come l'IVA e IRPEF), con le relative sanzioni e interessi, un atto di riconoscimento del debito, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito.

Rif. normativi

Art. 2944 c.c.

Art. 2704 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 1, 8/4/2024, n. 9221, Rv. 670971 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8,
sentenza del 7/8/2025, n. 3779/2025.

Composizione

Giudice Monocratico Avizzano.

052 CONSORZI - 028 CONTRIBUTI CONSORTILI.

Consorzi - Contributi consortili - Contributi di bonifica - Riscossione -
Prescrizione - Termine decennale - Fondamento.

Massima

Il diritto alla riscossione dei contributi consortili, in mancanza di una
diversa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci
anni, trattandosi di tributi erariali i cui presupposti devono essere accertati
in relazione a ciascun anno d'imposta.

Rif. normativi

Art. 2946 c.c.

Art. 2948 n. 4 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione V, Ordinanza n. 13139 del 27/4/2022
(CONF.);

Corte di Cassazione, Sezione V, Ordinanza n. 35517 del 19/12/2023
(CONF.).

Anno pubbl.

2025.

NATURA GIURIDICA ED EFFICACIA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 4,
Sentenza del 06/10/2025, n. 4149

Composizione

Pres. Della Volpe Sergio – Rel. Ferraiuolo Andrea

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI)
(DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE
-

Avviso di intimazione - Natura - Atto di precetto prodromico
all'esecuzione - Conseguenze.

Massima

L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, il quale, oltre a rendere possibile l'azione esecutiva nei confronti del contribuente, perde efficacia qualora entro 180 giorni dalla sua notifica non sia avvenuta l'espropriazione, ovvero la notifica del pignoramento. (In applicazione del principio è stato affermato che trattasi di atto equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore).

Rif. normativi

d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 19

d.P.R. 29/09/1973 n.602 art. 50

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, Rv. 675406 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 1, 11/06/2019, n. 15717, Rv. 654455 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 09/11/2018, n. 28689, Rv. 651272 – 01 (VEDI)

Comm. trib. prov.le sez. XXI - Roma, 06/10/2021, n. 11779 (CONF)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMPETENZA TERRITORIALE PER LA RISCOSSIONE
ESATTORIALE: ILLEGITTIMO L'ATTO EMESSO SENZA DELEGA
IN VIOLAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE DEL CONTRIBUENTE**

- Sentenza del 10/03/2025, n. 3/1163 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

- Pres. Vicuna
- Rel. Faranda

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 033 AGENTI DELLA RISCOSSIONE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE –

Concessionario della riscossione - Competenza territoriale - Domicilio fiscale del contribuente - Violazione - Illegittimità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di riscossione esattoriale, è illegittimo, per difetto di competenza territoriale, l'atto di intimazione, emesso in assenza di specifica delega, dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che opera in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente.

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 24, 31 e 46

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 1668 del 23/01/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO EMESSA
DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE INCOMPETENTE
TERRITORIALMENTE**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 37 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza
- Pres. Morlini
- Rel. Morlini

RISCOSSIONE COATTIVA – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Società di riscossione - Competenza territoriale - Emissione d'intimazione di pagamento - Agente della riscossione – Incompetenza per territorio – Conseguenze – Illegittimità.

Massima

È illegittima l'intimazione di pagamento emessa da Agente della riscossione nella cui competenza territoriale non rientri il domicilio fiscale del contribuente.

Rif. Normativi

- D.L. 30 settembre 2005, n. 203
- l. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24

Conformità

- Cass. civ., sez. V, n. 8049 del 29/03/2017
- Cass. civ., sez. VI-V, n. 33862 del 17/11/2022
- Cass. civ., sez. VI-V, n. 4400 del 13/02/2023

Anno pubb.

- 2025

SULLA NATURA DI PRELIEVO AGRICOLO DEL CREDITO LEGATO ALL'EVASIONE DI DIRITTI DOGANALI PER IMPORTAZIONI DI OVINI VIVI

Sentenza del 18.4.2025 n. 5429 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 40

Composizione

Presidente Dott.ssa Donatella Ferranti

Relatore Dott. Giorgio Egidì

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 075 RISCOSSIONE - IN GENERE

Diritti doganali - Importazione di ovini vivi – Evasione – Esclusione dalla c.d. Rottamazione quater - *Ratio*.

Massima

La natura di prelievo agricolo del credito legato all'evasione di diritti doganali per importazioni di ovini vivi, costituendo una risorsa propria dell'Unione Europea alla quale si applica l'Iva all'importazione, comporta la sua esclusione dall'ambito di applicazione degli artt. 231 ss. l. n. 197/2022 (cd. rottamazione *quater*), in quanto le relative somme non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea espressamente menzionate dall'art 1, comma 246 della l. n. 197/2022.

Rif. Normativi

Legge n. 197/2022 – art 1, commi 231 e 246

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria di Roma sent. n. 22019/2017

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NECESSITÀ DI EMISSIONE DI UNA NUOVA CARTELLA IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE ANCHE IN CASO DI RIFORMA IN APPELLO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento - Sezione 1,
Sentenza del 25/3/2025, n.450 /2025

Composizione

Pres. Soviero Francesco – Rel. Galasso Luigi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
IN GENERE -

Pronuncia di primo grado di annullamento della cartella – Riforma in
appello - Necessità di nuova cartella - Sussistenza - Impugnazione
dell'intimazione di pagamento fondata sulla cartella annullata - Profilo
di nullità non denunciato dal ricorrente - Rilevabilità d'ufficio –
Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di riscossione dei tributi, la sentenza che accoglie il ricorso
proposto dal contribuente e annulla la cartella di pagamento comporta
la caducazione dell'atto impugnato, indipendentemente dal suo
passaggio in giudicato e, pur se riformata in appello, impone l'emissione
di una nuova cartella. Tuttavia, ove il contribuente abbia impugnato
l'intimazione di pagamento fondata sulla prima cartella senza dedurre
tale motivo di nullità, il ricorso dev'essere rigettato, in quanto la natura
impugnatoria del giudizio tributario esclude la rilevabilità d'ufficio di
ragioni di nullità differenti da quelli specificamente denunciati dal
ricorrente.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 68 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546

art. 37 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 31/01/2025, n. 2385, Rv. 673827 - 01 (VEDI);

Cass. Sez. 5, 27/07/2012, n. 13445, Rv. 623512 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IMPUGNABILI LE CARTELLE DI PAGAMENTO NON NOTIFICATE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE RITORNATO IN BONIS

- Sentenza del 22/01/2025, n. 52 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Puccinelli
- Rel. Baldi

PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI

Riscossione - Cartelle di pagamento notificate al solo curatore fallimentare – Impugnazione del contribuente ritornato *in bonis* unitamente all'intimazione di pagamento – Ammissibilità – Sussistenza.

Massima

In tema di riscossione, qualora le cartelle di pagamento siano state notificate al solo curatore fallimentare, il contribuente già fallito e tornato *in bonis* può contestarne la legittimità e fondatezza, impugnando l'intimazione di pagamento a lui notificata. (In motivazione la Corte ha chiarito che ciò si giustifica in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale è ammissibile l'impugnazione degli atti prodromici che non siano stati notificati e di cui si venga a conoscenza con l'atto successivo).

Rif. Normativi

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3.

Conformità

- Sez. U, n. 16412 del 25/7/2007; Sez. 5, n. 8295 del 4/4/2018; Sez. 5, n. 10528 del 28/4/2017; Sez. 5, n. 9762 del 7/5/2014.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA E CARTELLA DI PAGAMENTO: NOTIFICA
CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Sentenza del 13/01/2025, n. 1/17 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Friuli-Venezia Giulia

Composizione

- Pres. Salvà
- Rel. Blandini

**RISCOSSIONE COATTIVA – CARTELLA DI PAGAMENTO -
NOTIFICAZIONE**

Preavviso di iscrizione ipotecaria – Cartella esattoriale – Notifica – Posta
elettronica certificata.

Massima

In tema di riscossione, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della sottesa cartella di pagamento può avvenire allegando un documento informatico “nativo digitale” oppure una “copia informatica” per immagini su supporto informatico di documento originale cartaceo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ne ha consentito la conoscenza, con raggiungimento dello scopo legale del procedimento notificatorio).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. i-ter).

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. 6, n. 39513 del 13/07/2021; Cass. civ., Sez. U., n. 23620 del 28/09/2018.

Anno pubbl.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA E CARTELLA DI PAGAMENTO: NOTIFICA
CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Sentenza del 13/01/2025, n. 1/17 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Friuli-Venezia Giulia

Composizione

- Pres. Salvà
- Rel. Blandini

**RISCOSSIONE COATTIVA – CARTELLA DI PAGAMENTO –
NOTIFICAZIONE**

Preavviso di iscrizione ipotecaria – Cartella esattoriale – Notifica – Posta
elettronica certificata.

Massima

In tema di riscossione, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della sottesa cartella di pagamento può avvenire allegando un documento informatico “nativo digitale” oppure una “copia informatica” per immagini su supporto informatico di documento originale cartaceo. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ne ha consentito la conoscenza, con raggiungimento dello scopo legale del procedimento notificatorio).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. i-ter).

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. 6, n. 39513 del 13/07/2021; Cass. civ., Sez. U., n. 23620 del 28/09/2018.

Anno pubbl.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IMPUGNABILITÀ DELL'AVVISO DI PRESA IN CARICO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6^a, 25 marzo 2025, n.1952

Composizione

Fruscella Giuseppe (Presidente) – Speranza Liliana(Relatore) – Galeota Antonio (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
Avviso di presa in carico - Impugnabilità – Possibilità - Limiti.

Massima

L'avviso di presa in carico - atto con il quale il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in gestione le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo emesso dall'Agenzia delle entrate - è impugnabile solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda far valere l'omessa notifica dell'atto di accertamento esecutivo presupposto.

Rif. normativi

art.19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., sez. V. 19 luglio 2023, n. 21254; Cass. civ., 30 giugno 2016, n. 12394

Anno pubb.

2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ROTTAMABILI GLI INTERESSI PER LA SOSPENSIONE DEL
DEBITO**

Sentenza del 10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1956/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.
Pres. Fruscella, Est. Riccio
154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE

Composizione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI - RISCOSSIONE
ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE -
Sospensione dell'atto impositivo - Interessi – Debenza in caso di rottamazione
dei carichi – Possibilità - Esclusione – *Ratio*.

Massima

Le disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 6 del D.L. n. 193/2016, articolo 1 del D.L. n. 148/2017, articolo 3 del D.L. n. 119/2018) comportano l'annullamento degli interessi di cui all'articolo 39 del Dpr 603/1972 e all'articolo 47, comma 8 *bis*, del D. Lgs. n. 546/1992, dovuti nel periodo di sospensione giudiziale dell'esecutività dell'atto impositivo prodromico: e ciò in forza di un'interpretazione sistematica e teleologica - consentita dagli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile - secondo cui la normativa sulla rottamazione, per incentivare la definizione dei carichi pendenti, ha ammesso i contribuenti ad estinguere gli stessi mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito oltre che per le sanzioni anche per interessi di mora, per tali dovendosi intendere non solo quelli di mora in senso stretto, ma anche gli interessi di sospensione, sostitutivi dei primi.

Rif. normativi

D.L. n. 119/2018, art. 3
D.L. n. 148/2017, art. 1
D.L. n. 193/2016, art. 6
D. Lgs. n. 112/1999, art. 17
D. Lgs. n. 46/1999, art. 27, comma 1,
D.P.R. n. 602/1973, n. 602, art5. 21 comma 1, 30, comma 1, 39
D. Lgs. n. 546/1992, art.47, comma 8-*bis*

Rif.

giurisprudenziali

Contra:
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26746 del 22/12/2016, Rv. 642372 - 01
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28018 del 26/09/2022, Rv. 665918 - 01
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5692 del 22/02/2022, Rv. 663975 - 01

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È VALIDA LA NOTIFICA A MEZZO PEC DI UNA CARTELLA DI
PAGAMENTO ANCHE SE L'INDIRIZZO DI POSTA NON È INSERITO
NEL REGISTRO INI-PEC**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione 5[^] -
Sentenza del 25/03/2025 n. 1974.

Composizione

Reali Roberto (Pres.) – De Masellis Mariella (Rel.) – Barba Vincenzo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA

Processo tributario – Notificazione a mezzo posta elettronica certificata –
Indirizzo di provenienza non inserito nei pubblici registri – Irrilevanza-
Fattispecie

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia *ex se* la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. (In motivazione è stato affermato che, al fine di farne rilevare l'invalidità, il contribuente al quale è diretta la notifica ha l'onere di evidenziare in concreto i pregiudizi derivantigli dal mancato inserimento dell'indirizzo nei pubblici registri).

Rif. normativi



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., 17 luglio 2024, n. 19677; Cass. civ. , sez. trib. , 28 febbraio 2024 , n. 5263; Cass. civ., sez. trib., 9 gennaio 2024, n. 884; Cass. civ., sez. trib., 3 luglio 2023, n. 18684;

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIMBORSO IN CASO VERSAMENTO ERRONEO DA PARTE DEL
SOSTITUTO D'IMPOSTA ED ONERE DELLA PROVA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9[^], 23 aprile 2025,
n. 2626

Composizione

Lo Surdo Antonio (Presidente) – Ruggiero Aldo (Relatore) – Colaiuda Serafino
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI
GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Onere della prova –
Fattispecie.

Massima

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, è onere del contribuente che abbia impugnato il rigetto dell'istanza di rimborso, in ragione della sua posizione di attore in senso sostanziale, allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. (In motivazione è stato affermato che, per potersi qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell'erronea qualificazione del reddito da parte di quest'ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione fiscale o comportato un esborso meno gravoso).

Rif. normativi

art. 2697 c.c.; art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., ord. 03 luglio 2023, n.18644; Cass. civ., sez. trib., 28 gennaio 2020, n.1906; Cass. civ., sez 5, 2 luglio 2014m n. 15026

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ELUSIONE E ABUSO IN TEMA DI IVA: LIMITI AL POTERE DI
ACCERTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9[^], 23 aprile 2025,
n. 2632

Composizione

Lo Surdo Antronio (Presidente) – Ruggiero Aldo (Relatore) – Colaiuda Serafino
(Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – 414 DETRAZIONI

Imposta sul valore aggiunto (Iva) - Elusione e Abuso - Presupposti - Sindacato
dell'amministrazione finanziaria – Possibilità – Limiti.

Massima

In materia di IVA, l'opzione per uno schema contrattuale fiscalmente più
conveniente non è, di per sé, sufficiente ad integrare una condotta elusiva,
poiché le parti, nell'alternativa tra una figura e l'altra, sono libere di prediligere
quella che, meglio soddisfacendo le proprie esigenze, realizza al contempo un
maggior risparmio d'imposta, competendo all'amministrazione finanziaria la
sola verifica della rispondenza, ai fini fiscali, tra il concreto assetto di interessi
perseguito e l'effetto caratteristico dello schema contrattuale prescelto, onde
evitare che quest'ultimo sia distorto al fine di un indebito vantaggio fiscale.

Rif. normativi

art. 10bis l. 27 luglio 2000 n.212; d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., 19 dicembre 2024, n.33481; Cass. civ., sez. trib., 06 dicembre 2013, n.27352; Cass. civ., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 25374

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SPETTA AL DESTINATARIO DI UNA NOTIFICA A MEZZO POSTA
PROVARE CHE LA BUSTA RICEVUTA NON CONTENEVA IL
MEDESIMO ATTO NOTIFICATO DAL MITTENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1[^], 29/04/2025,
n. 2734

Composizione

Terrinoni Paola (Pres.) – Francaviglia Rosa (Rel.) – Pannone Andrea

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – 154 NOTIFICA

Notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza del destinatario - Presupposti - Onere della prova – Distribuzione – Fattispecie.

Massima

In tema di notificazione dell'atto di accertamento a mezzo del servizio postale, mentre spetta al mittente fornire la prova della spedizione e della ricezione del plico, è onere del destinatario, il quale voglia sottrarsi agli effetti della notifica, dimostrare di non avere avuto conoscenza dell'atto e di essere incolpevole. (Fattispecie in cui il plico notificato a mezzo raccomandata conteneva l'avviso di accertamento per l'anno 2017, mentre sulla busta erano indicati gli avvisi per i due anni precedenti).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art.1335 cod. civ.; art.2697 cod. civ.; art.60 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600;

art.26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 09 marzo 2025, n.6251; Cass. civ. sez. III, 20/12/2021, n.40750; Cass. civ., sez. trib., 26 novembre 2019, n.30787; Cass. civ., sez. trib., 22 giugno 2018, n.16528; Cass. civ., sez. VI, 30 luglio 2013, n.18252

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TERMINI DI PRESCRIZIONE APPLICABILI ALLA PRETESA TRIBUTARIA
FONDATA SU SENTENZA IRREVOCABILE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza dell'11/03/2025, n. 2120/2025

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

Cartella di pagamento - Definitività della pretesa per sentenza passata
in giudicato - Termine decennale di prescrizione - Applicabilità - Termini
ex artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 -
Esclusione - Natura processuale della decisione - Irrilevanza.

Massima

Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di
cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo
a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini
di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente
ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui
all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di
prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati,
anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla
declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.

Rif. normativi

Cod. Civ., art. 2953

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

DPR 29/09/1973, num. 602 art. 25

Decreto Legisl. 18/11/1997, num. 472 art. 20

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 9431 del 2024, Rv. 670820 - 01, Cass. n. 8105 del 2019, Rv. 653058 (VEDI)

Cass., Sezioni Unite: n. 25790 del 2009 Rv. 610561 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PRECLUDE L'ECCEZIONE DI MANCATA
CONOSCENZA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 18/03/2025, n. 2316/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Nuzzi Gabriella

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 315 RATEIZZAZIONE - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A
RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE - Istanza di rateizzazione -
Presupposto - Conoscenza delle cartelle rateizzate - Conseguenze - Atto
interruttivo della prescrizione - Preclusione di eccezioni sulla
conoscenza degli atti presupposti.

Massima

La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di
pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di
norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola,
al contribuente la possibilità di eccepire utilmente la mancata
conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.

Rif. normativi

C.C. art. 2944



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 8/9/2022, n. 26515, Rv. 665764 – 01 (VEDI)

Cass., Sez. 5, 8/2/2017, n. 3347, Rv. 643209 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INEFFICACIA RETROATTIVA DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEL
CREDITO TRIBUTARIO IN CASO DI ACCOLLO DEL DEBITO DI IMPOSTA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 31/03/2025, n.2629/2025

Composizione

Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 301 RISCOSSIONE (TRIBUTI
ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Accollo negoziale del debito di imposta - Compensazione del debito da
parte dell'accollante – Divieto introdotto dall'art. 1, comma 2, del d.l. n.
124 del 2019 – Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.

Massima

Il divieto di utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di
un debito tributario che il contribuente si sia accollato da altro
contribuente introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 124 del 26 ottobre 2019 -
con la previsione, in caso di violazione, che i pagamenti effettuati si
considerano come non avvenuti e l'Amministrazione finanziaria ha la
facoltà di recuperare l'imposta a debito, irrogando altresì una sanzione
amministrativa, nei confronti sia dell'accollante che dell'accollato - non
ha portata retroattiva in quanto la Risoluzione n. 140/E del 2017 con la
quale l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la suddetta compensazione
limitatamente alle operazioni di accollo e successiva compensazione
intervenute sino alla data di pubblicazione della medesima risoluzione
è atto amministrativo dotato di efficacia esclusivamente interna
nell'ambito dell'amministrazione dalla quale viene emesso.

Rif. normativi

D.l. 26/10/2019, n. 124, art. 1



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L. 19/12/2019 n. 157

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 05/09/2024, n. 23934, Rv. 672133 - 01 (DIFF);

Cass. 29 ottobre 2019 n. 27673 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: NOTIFICA DIRETTA DEL CONCESSIONARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 12/05/2025, n. 3538/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Catia Nola

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI -
ISCRIZIONE A RUOLO – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - NOTIFICA –
Invio diretto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento -
Perfezionamento.

Massima

In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'intimazione di
pagamento può avvenire con l'invio diretto, da parte dell'agente di
riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che
si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante
dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché
è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'intimazione.

Rif. normativi

d.P.R. n. 602/1973, art. 26

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 32572 del 2024 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDA LA PEC PER LA NOTIFICA DEL RICORSO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 13/05/2025, n. 3571/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. D'Oriano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE.

Contenzioso tributario - Procedimento - Notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante pec - Idoneità.

Massima

Il ricorso introduttivo del processo tributario può essere notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo pec trasmessa all'indirizzo risultante dall'elenco PP.AA., non trovando applicazione la norma di cui all'art. 489 c.p.c., che disciplina esclusivamente le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo esecutivo.

Rif. normativi

Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992;
art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973;
art. 489 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 7638 del 16/05/2003 (CONF).

Anno pubbl.

2025.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SULLA FACOLTA' DEL COMUNE DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL TRIBUTO LIQUIDATO DIRETTAMENTE PER IL RECUPERO DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 15/05/2025, n. 3672/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Esposito.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Tassa Rifiuti - Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal Comune - Facoltà - Presupposti - Notifica di avviso di accertamento - Ammissibilità - Applicazione delle sanzioni - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base di dati ed elementi già forniti dal contribuente e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o infedele dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che rimane salva la facoltà del Comune di emettere un avviso di accertamento, anziché iscrivere a ruolo il tributo, ma, qualora l'ente impositore scelga di notificare l'avviso, deve farlo senza irrogare sanzioni, escluse, in caso di diretta iscrizione a ruolo, dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997).

Rif. normativi

Art. 72 del d.lgs. n. 507/1993
Art. 13 del d.lgs. n. 431/1997.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5-6, ordinanza n. 37006 del 26/11/2021 (CONF).

Anno pubbl.

2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICA DELLA CARTELLA CON CONSEGNA A PERSONA DI FAMIGLIA: BASTA
LA RACCOMANDATA SEMPLICE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 19/05/2025, n. 3728/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Esposito

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
- ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Notifica mediante consegna a persona di famiglia - Perfezionamento -
Spedizione di raccomandata informativa senza avviso di ricevimento -
Sufficienza.

Massima

La notifica della cartella di pagamento, ove eseguita mediante consegna
dell'atto a persona di famiglia, si perfeziona con l'invio della
raccomandata informativa, senza necessità di avviso di ricevimento.

Rif. normativi

d.P.R. 29/9/1973, n. 602, art. 26

d.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 60

art. 139 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/12/2024, n. 30821 (Rv. 673069 - 01) CONF

Cass., Sez. 5, 3/2/2017, n. 2868 (Rv. 642888 - 01) CONF

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 18/7/2025, n. 5198/2025.

Composizione

Pres. e Relatore Cilentì.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 033 AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE.

Riscossione delle Imposte - A mezzo ruoli (Tributi diretti) (Disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione esattoriale - Agenti della riscossione - In genere riscossione dei tributi - Notificazione dell'intimazione di pagamento - Competenza territoriale dell'agente del servizio di riscossione - Individuazione - Criteri.

Massima

In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione dell'intimazione di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.

Rif. normativi

Art. 12 del D.P.R. n. 602/1973

Art. 24 del D.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1668 del 23/1/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SE IL CONTRIBUENTE CONTESTA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEVE INDICARE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA DELEGA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 29/7/2025, n. 5443/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Nuzzi.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 393 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - IN GENERE.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - IMU - Servizio di accertamento e riscossione - Affidamento in concessione a terzi da parte del Comune - Spettanza al concessionario del potere di accertamento – Sussistenza – Legittimazione processuale – Conseguenze in caso di contestazione della legittimità della delega

Massima

In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità.

Rif. normativi

Art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6772 del 19/3/2010 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24276 del 30/9/2019 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza del 25/3/2025, n. 1014/2025

Composizione

Pres. Diliso, Rel. Morgese

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 383 RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241/1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all'iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione.

Massima

La responsabilità (prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241/1997, nel testo applicabile *ratione temporis*) dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedele, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 dell'art. 39 cit., la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene, a pena dell'illegittimità dell'atto, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

Rif. normativi

D.m. Finanze 31/5/1999, all. 164, art. 13

D.lgs. 9/7/1997, n. 241, art. 39, comma 1

D.lgs. 9/7/1997, n. 241, art. 39, comma 2

RIF.

Cass., Sez. 5, 30/4/2024, n. 11660, Rv. 671070 – 01 (CONF.)

Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ISTANZA DI SOSPENSIONE EX LEGE N. 228/2012 E CONDOTTA DEL
CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza del 15/7/2025, n. 2220/2025

Composizione

Pres. e Rel. Nettis

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI -
ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO – IN GENERE

Domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n.
228/2012 - Rigetto dell'istanza ad opera del concessionario per la
riscossione - Decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione della
domanda - Conseguenze - Annullamento di diritto del ruolo.

Massima

In tema di riscossione delle imposte mediante ruolo, la presentazione
da parte del contribuente della domanda volta ad ottenere
l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 1,
comma 538, della l. n. 228/2012, comporta, al decorso di 220 giorni
dalla sua presentazione, che, ove il concessionario per la riscossione, in
luogo di inviare all'ente creditore l'istanza ed erroneamente
sostituendosi ad esso, deliberi di rigettare l'istanza, il discarico di diritto
dal ruolo delle partite contestate.

Rif. normativi

art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012

art. 1, comma 540 della l. n. 228/2012

art. 1 del d.lgs. n. 159/2015

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/12/2024, n. 30841 (Rv. 672966 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 23/4/2024, n. 10939 (Rv. 671061 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. RAFFAELE ROSSI...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OBBLIGATORIETA' DELLO SGRAVIO PARZIALE E PROVA IN
GIUDIZIO IN CASO DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
DI PRIMO GRADO**

sentenza del 17 marzo 2025, n. 2574 del 2025 (dep. 01/04/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele (Giudice)

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 158 RISCOSSIONE IN BASE AD
ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

Riscossione delle imposte - Modalità di riscossione mediante ruoli -
Annullamento parziale dell'atto impositivo - Iscrizione a ruolo a titolo
provvisorio – Provvedimento di sgravio parziale – Onere della prova.

Massima

La legittimità dell'iscrizione a ruolo dipende da quella dell'atto impositivo
presupposto, sicché, qualora il giudice di primo grado abbia accolto
parzialmente il ricorso (con sentenza non ancora irrevocabile), riducendo
l'ammontare dell'importo dovuto dal contribuente, le eventuali maggiori
somme già iscritte provvisoriamente a ruolo non sono più esigibili e l'Agenzia
delle Entrate ha l'onere di procedere al relativo sgravio parziale. (In
motivazione è stato specificato che l'onere della produzione documentale del
provvedimento di sgravio parziale grava sull'Ente impositore, sicché, in difetto
di prova, non può essere preso in considerazione dal giudice tributario
d'appello).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 15 DPR 602/1973

Art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992

Conformità

Cass. 1079/2023; Cass. 758/2017; Cass. 19750/2014; Cass. 698/2013

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

I TERMINI DI SOSPENSIONE PREVISTI DALL'ART. 68 DEL D.L. N. 18 DEL 2020 RIGUARDANO LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E VERSAMENTO

Sentenza del giorno 24 giugno 2025, n. 4722 del 2025 (dep. 30/06/2025) –
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Maccarone Antonio (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Petrucci Luigi (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 19)

- 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini - Periodo emergenziale (Covid) - Applicabilità – Interpretazione estensiva - Sussistenza

Massima

In tema di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, l'art. 68 del D.L. 18 del 2020, sulla base di un'interpretazione sistematica, tenuto conto dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2024, comporta (per un corrispondente periodo di tempo) - relativamente alle stesse entrate - la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio enunciato è applicabile in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Rif. normativi

Art. 68 D.L. 18 del 2020

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015

Art. 3, comma 3, Legge n. 212 del 2000

Conformità

Anno pubb. 2025